



20565-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE CIVILE  
SOTTOSEZIONE SECONDA

CU

composta dagli ill.mi signori magistrati

OGGETTO:

dott. Felice	Manna	- Presidente	<i>inammissibilità</i>
dott. Luigi Giovanni	Lombardo	- Consigliere	R.G.N.: 6710/2015
dott. Antonio	Oricchio	- Consigliere	Cron.: <i>20565</i>
dott. Luigi	Abete	- Consigliere rel.	Ud.: 18/4/2018
dott. Antonino	Scalisi	- Consigliere	C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 6710 – 2015 R.G. proposto da:

.r.l. in liquidazione – c.f./p.i.v.a.

|  
|  
|

che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale

a margine del ricorso.

RICORRENTE

contro

2002 s.r.l.

INTIMATA

e

BANCA di CREDITO COOPERATIVO di ROMA s.c. a r. l.

INTIMATA

e

1

4263  
18



MEDIA s.r.l. – p.i.v.a. 10342511002 – in persona del legale rappresentante  
*pro tempore*, elettivamente domiciliata in F .

o

che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale  
a margine del controricorso.

INTERVENTRICE

avverso la sentenza n. 6872 dei 2.10/10.11.2014 della corte d'appello di Roma,  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2018  
dal consigliere dott. Luigi Abete,

### **MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con sentenza n. 13127/2007 il tribunale di Roma, tra l'altro, rigettava la  
domanda con cui la " 2002" s.r.l. aveva dedotto che aveva acquistato dalla  
" s.r.l., in forza di contratto siglato in data 13.12.2005, utensili da cucina  
– da destinare alla società "Unilever" – per il complessivo prezzo di euro  
350.000,00, oltre i.v.a., e che la merce acquistata era priva delle qualità  
promesse ed essenziali all'uso cui era destinata; e con cui la società attrice aveva  
chiesto risolversi il contratto per grave inadempimento della società convenuta.

Interponeva appello la " 2002" s.r.l..

Resisteva la " s.r.l..

Veniva dichiarata contumace la "Banca di Credito Cooperativo di Roma".

Con sentenza n. 6872 dei 2.10/10.11.2014 la corte d'appello di Roma  
accoglieva il gravame e per l'effetto dichiarava la risoluzione del contratto in data  
13.12.2005 per grave inadempimento dell'appellata s.r.l., condannava la  
medesima appellata a restituire all'appellante l'acconto percepito e a risarcirle il  
danno, rigettava ogni altra domanda e regolava le spese di lite.



2



Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la " " s.r.l. in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Ha depositato controricorso " " Media" s.r.l., cessionaria del credito di " " 2002" s.r.l..

Ha dedotto che " " 2002" s.r.l. in data 24.10.2014 è stata cancellata dal registro delle imprese e si è estinta ai sensi dell'art. 2495, 2° co., cod. civ..

Ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

La ricorrente ha depositato memoria.

Con l'**unico motivo** la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1511, 1491 e 1497, u.c., cod. civ..

Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'intervento di " " Media" s.r.l., ancorché cessionaria del credito di " " 2002" s.r.l..

E' sufficiente il riferimento all'insegnamento di questa Corte a tenor del quale è inammissibile nel giudizio di Cassazione l'intervento di terzi che non hanno partecipato alle pregresse fase di merito (*cf. Cass. sez. lav. 18.4.2005, n. 7930; in tale occasione questa Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento della società incorporante quella intimata, effettuato mediante deposito dell'atto di costituzione all'udienza*).

**Inammissibile è parimenti il ricorso di " " s.r.l. in liquidazione.**

Si dà atto che il ricorso a questa Corte di legittimità è stato notificato alla " " 2002" s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

 3



elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi difensori, avvocati Ermanno La Marca e Patrizia Usai.

Si dà atto altresì che dal controricorso di " Media" s.r.l. si rileva - e la circostanza non è stata contestata in memoria dalla ricorrente - che la " Media 2002" s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 24.10.2014, allorché in grado d'appello la causa era già stata trattenuta in decisione (*cf. controricorso di " Media", pag. 3*), sicché la società, originaria attrice in giudizio, si è estinta ai sensi dell'art. 2495, 2° co., cod. civ..

Inevitabile conseguentemente è il riferimento all'insegnamento n. 6070 delle Sezioni Unite di questa Corte del 12.3.2013.

Ovvero all'insegnamento a tenor del quale la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile [*tal ultimo è il caso di specie*], l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso (*cf. anche Cass. sez. lav. 4.8.2017, n. 19580; Cass. sez. lav. (ord.) 19.3.2014, n. 6468*).



La necessità che l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, debba provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci non è dunque menomata dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite già conferito al difensore.

Sono ingiustificati perciò i rilievi finali di cui alla memoria del ricorrente (*cf. memoria, pagg. 2 - 3*).

Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

L'intervento spiegato da "Ir edia" s.r.l. - lo si è anticipato - è inammissibile. " 2002" s.r.l. non ha evidentemente svolto difese.

Si dà atto che il ricorso è datato 9.3.2015.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 *bis*, d.p.r. cit..

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ' s.r.l. in liquidazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 *bis*, cit..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2018.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 07 AGO. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Isabella Panacchia

Il presidente  
dott. Felice Manna